



Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Sanremo

Tel.: 0184.505531 – www.guardiacostiera.gov.it – ucsanremo@mit.gov.it – cp-sanremo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“TROFEO D’AUTUNNO”

Località: Bordighera
data: 21 – 22 settembre 2024

Organizzatore: YACHT CLUB SANT’AMPELIO - BORDIGHERA

Il sottoscritto Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di SANREMO:

VISTA l'istanza in data 16.08.2024 con la quale il Sig. Francesco Bascianelli, nella qualità di presidente dello Yacht Club S. Ampelio – Bordighera in seguito denominato organizzatore – ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare in mare regate veliche nella zona di mare antistante i litorali di Bordighera e Ventimiglia;

VISTO il nulla osta per il posizionamento di boe rilasciato dal Comune di Bordighera con nota prot. n° 26679 in data 03/09/2024;

VISTO il nulla osta per il posizionamento di boe rilasciato dal Comune di Ventimiglia assunta a protocollo n. 9397 del 12.09.2024;

VISTO il parere rilasciato dalla Delegazione di Spiaggia di Bordighera con nota n. 9500 in data 16.09.2024;

VISTO il parere rilasciato dall' Ufficio Locale Marittimo di Ventimiglia in data 17.09.2024;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTI gli artt. 17 e 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il decreto lgs n° 171 in data 18.07.2005 (Codice della nautica da diporto) e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario regolamentare, per quanto di propria competenza, e specificatamente i tratti di mare interessati alla manifestazione ai fini della sicurezza della navigazione della salvaguardia della vita umana in mare;

RENDE NOTO CHE

dalle ore 11:00 sino al tramonto dei giorni 21 e 22 settembre 2024, lo specchio acqueo antistante il comune di Bordighera e Ventimiglia sarà interessato da una regata velica organizzata dallo Yacht Club Sant'Ampelio le cui attività si svolgeranno all'interno di un campo di gara i cui vertici sono corrispondenti ai punti individuati dalle seguenti coordinate WGS 84:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	43°47'230 N	007°36'117 E
2	43°46'792 N	007°40'688 E
3	43°47'173 N	007°35'862 E
4	43°46'737 N	007°40'804 E

e, pertanto,

ORDINA

Art. 1 - Campo di gara

A decorrere **dalle ore 11:00 sino al tramonto dei giorni 21 e 22 settembre 2024**, ad una distanza inferiore a 200 metri dalle unità impegnate nella regata, **è vietato:**

- navigare;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- praticare la balneazione.

Nella zona di mare di cui al rende noto tutte le attività di navigazione o comunque, chiunque volesse ancorarsi, stazionare con qualunque unità che non sia direttamente coinvolta nella manifestazione, effettuare la balneazione, effettuare attività di immersione con qualunque tecnica, svolgere attività di pesca di qualunque natura, deve prestare la massima attenzione alle imbarcazioni coinvolte nella regata. La navigazione di qualsiasi tipo di unità, all'interno dello specchio acqueo di cui al rende noto, deve essere continua, rapida (comunque non superiore a 10 nodi "SOG") e secondo direttive rettilinee. Le unità in transito devono altresì mantenersi ad una distanza marcata, non inferiore a 200 metri, dalle unità a vela impegnate nella regata, adottando la massima prudenza dettata dalla buona perizia marinaiasca.

Art. 2 – Deroghe

Le prescrizioni di cui all'art. 1 non si applicano agli organizzatori, nonché alle unità utilizzate dagli stessi per fornire assistenza ai partecipanti alla manifestazione, alle unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in ragione dei relativi compiti di istituto ed in genere di tutti i soggetti incaricati di pubblico servizio connesse con l'assistenza medica o sanitaria.

Art. 3 - Prescrizioni per l'organizzatore

Il presente provvedimento è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

3.1 Conferma dell'evento – Delimitazione del campo di gara.

L'organizzatore invia all'Autorità marittima, anche via fax o posta elettronica, una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 12 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della manifestazione. In seno alla citata comunicazione dovrà essere indicato:

- il numero delle unità partecipanti;
- i canali VHF utilizzati per le comunicazioni tra le unità appoggio e con la sala operativa dell'autorità marittima;
- il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile delle attività di appoggio ai partecipanti facente capo all'organizzatore che, per la durata dell'evento, dovrà assicurare i contatti con la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, utilizzando oltre all'apparato VHF, anche i seguenti recapiti: 1530 (per i soli casi d'emergenza) – tel. N° 0184505531 (diretto della sala operativa).

3.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza

L'organizzatore invia alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, una comunicazione di inizio dell'evento via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione. Analoga comunicazione viene inoltrata alla conclusione (che deve coincidere con il rientro in porto delle imbarcazioni partecipanti e di quelle di assistenza).

L'organizzatore informa immediatamente la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo del verificarsi di qualsiasi situazione di emergenza.

3.3 Verifiche preliminari sulle unità partecipanti

Ferme restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'organizzatore ammette a partecipare all'evento esclusivamente unità conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalle competenti federazioni sportive, regolarmente armate ed equipaggiate, in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza ed in ordine con tutti i documenti e carte di bordo (se richiesti).

3.4 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine

L'organizzatore accerta che le condizioni meteomarine, dall'inizio alla fase di rientro, siano tali da consentirne la piena sicurezza, sospendendo la manifestazione qualora - tenuto conto della tipologia delle unità partecipanti - il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base dei criteri della *"buona perizia marinaresca"*.

3.5 Servizio di assistenza in mare ed a terra - Operatività dei mezzi appoggio

L'organizzatore assicura per l'intera durata dell'evento (nelle fasi dell'uscita in mare, della gara e del rientro) un servizio di assistenza ai partecipanti, con l'impiego di imbarcazioni a ciò destinate in via esclusiva, nel numero indicato dai regolamenti della Federazione Italiana Vela e, comunque idoneo in base alle caratteristiche della manifestazione, a fronteggiare situazioni di emergenza, sulla base del prudente apprezzamento dell'organizzatore.

Le unità in servizio di assistenza:

- sono munite di apparato VHF, ovvero di altro sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo;
- inalberano il guidone dello YC sant'Ampelio, al fine di risultare immediatamente individuabili.

Qualora per il peggioramento delle condizioni meteomarine e/o avarie o, in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio – per numero complessivo o capacità di tenuta del mare - l'organizzatore sospende l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in porto delle unità partecipanti

Analogo servizio di assistenza viene assicurato dall'organizzatore a terra, con l'apprestamento di una postazione sanitaria dotata di autoambulanza e medico.

Art. 4 – Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni

L'organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza ed accetta di manlevare, nei limiti dei poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti punti da 3.1 e 3.5.

Art. 5 – Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto), ovvero ai sensi degli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, fermo restando le responsabilità civili e/o penali derivanti da imprudenti e/o illeciti comportamenti.

Art. 6 – Disposizioni finali

Il presente provvedimento non esime l'Organizzatore dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- inserimento sul sito WEB <http://www.guardiacostiera.gov.it/sanremo>;
- invio alle Amministrazioni ed agli Enti interessati.

Sanremo, (data della registrazione)

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Isabella DE LUCA

documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

ALLEGATO – STRALCIO PLANIMETRICO

